

TRIBUNALE DI RAVENNA

*

RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

Per la sig.ra DE PASCALE ANTONIA ANGELA, nata a Salerno il 02.10.1970, residente in Cesenatico (FC), alla Via Fiorentini n. 65, C.F. DPS NNN 70R42 H703P, rappresentata e difesa, per procura allegata alla busta telematica del ricorso depositato in primo grado e che si allega nuovamente, dagli avvocati Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, Francesca Lideo, (C.F. LDI FNC 80R69 L746 Y, PEC avv.lideo@pec.it, fax 0323503833) e Tiziana Sponga, C.F. SPNTZN73M44A757K, elettivamente domiciliata in Lugo (RA) nella Via Baracca n. 19 presso e nello studio dell'Avv. Claudia Branzaglia (C.F. BRN CLD 80C51 D458H - PEC claudia.branzaglia@ordineavvocatiravenna.eu). Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Claudia Branzaglia dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo ai seguenti indirizzi di pec: fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it, tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it, claudia.branzaglia@ordineavvocatiravenna.eu.

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80185250588;
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI RAVENNA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali scolastici italiani, per la classe di concorso Storia dell'arte (**A061**), vigenti negli anni scolastici 2014/2017¹

¹ L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali.

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.



PER LA REVOCA

del decreto del Tribunale di Ravenna (n. crol. 3013/2015) del 16.9.2015, comunicata in data 17.09.2015, a firma del Dott. Rivero, in relazione alla procedura ex art. 700 nella causa R.G. n. 827/2015, con il quale è stata rigettata la domanda cautelare avanzata in corso di causa dalla signora De Pascale Antonia Angela.

PREMESSE IN FATTO

La prof.ssa De Pascale Antonia Angela è **un'insegnante precaria abilitata per la classe di concorso Storia dell'Arte (A061)** e, quindi, in possesso del titolo di accesso nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

La ricorrente, in virtù di tale titolo d'accesso, **fino all'anno scolastico 2008/2009 era iscritta** nella III fascia delle suddette graduatorie della provincia di Ravenna.

La prof.ssa De Pascale, tuttavia, **non ha presentato la domanda di aggiornamento delle graduatorie valide per il biennio 2009-2011** e, per questo motivo, a sua insaputa, **è stata cancellata** dalle suddette graduatorie.

Occorre evidenziare che l'Ufficio Scolastico indicato in epigrafe, non soltanto **non ha comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione** della ricorrente per omessa presentazione della domanda di aggiornamento, ma **non ha neppure concesso un termine per "la regolarizzazione della posizione", con ciò violando il chiaro disposto dell'art. 1, comma 6 del decreto D.D.G. 21.04.2004** ai sensi del quale "Qualora i candidati non producano alcuna domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro dei servizi amministrativi assegnerà al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione."

La **cancellazione** della ricorrente dalle graduatorie valide nel biennio 2009-2011, **senza alcuna comunicazione preventiva e senza possibilità di regolarizzazione** della propria posizione, dunque, era già di per se illegittima, così come rilevato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3658/2014.

L'abuso commesso dall'amministrazione resistente, tuttavia, è divenuto macroscopico quando **è stato impedito alla prof.ssa De Pascale finanche il reinserimento** nelle successive graduatorie vigenti nel triennio 2014-2017.

La ricorrente, infatti, **in occasione dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie, disposto con il Decreto Ministeriale n. 235/2014 per il triennio 2014-2017, ha presentato tempestiva domanda di reinserimento nelle suddette graduatorie.**



E invero, **l'art. 1-bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143**, dopo aver precisato che la mancata presentazione della domanda comporta la **cancellazione** dalla graduatoria **per gli anni scolastici successivi**, dispone a chiare lettere che, **a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria**, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Il **Decreto Ministeriale n. 235/14**, tuttavia, del tutto immotivatamente, nel disporre l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014-2017, **non ha previsto tale reinserimento** nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

La ricorrente, dunque, **ha proposto ricorso innanzi al Giudice del Lavoro di Ravenna** per ottenere il suddetto reinserimento in graduatoria.

Il G.L. del Tribunale di Ravenna, **con decreto depositato in data 17.09.2015, ha rigettato la domanda cautelare** con le seguenti motivazioni: "[...] va infatti affermato che la disposizione del D.M. n. 235/2014 che prevede la cancellazione delle graduatorie in mancanza di presentazione della domanda risulta legittima poiché è conforme alla legge 143/2014, è stata fatta oggetto di ampia pubblicità, assegna un termine congruo per la presentazione della domanda (che è divenuto di 45 giorni a seguito di proroga dal 10 al 17 maggio 2014). Continua il Tribunale di Ravenna affermando che " .. alla mutata natura, con legge 2006, delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento consegue **l'abrogazione implicita della possibilità prima prevista del reinserimento**; (..) l'abrogazione implicita della predetta normativa del 2004 non deriva dalle disposizioni dettate tramite decreti ministeriali, bensì direttamente dalla acclarata incompatibilità tra le due fonti. il D.M. costituisce soltanto l'esplicitazione dell'intento legislativo. Nè le disposizioni richiamate, nè i principi generali consentono di porre a carico dell'Amministrazione l'onere di interpellare singolarmente ogni potenziale interessato e di informarlo delle conseguenze della mancata prestazione delle domande: le disposizioni..pongono a carico dell'interessato un onere che questi è tenuto ad adempiere al fine di poter beneficiare della posizione soggettiva positiva prevista e stabiliscono a carico dell'Amministrazione un obbligo di pubblicità del Decreto Ministeriale (..) che prevede l'utilizzo di tanti e tali strumenti di diffusione generale che non può ritenersi scusabile la mancata conoscenza in capo all'interessato dell'onere di presentazione della domanda al fine del mantenimento ovvero dell'aggiornamento dell'inserimento nella graduatoria definitiva ad esaurimento [...]"

Il suddetto decreto è erroneo sia in punto di fatto che nei motivi in diritto.



IN VIA PRELIMINARE: ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI CAUSA

La reclamante, a differenza di quanto sostenuto nel decreto di rigetto, **ha presentato domanda di reinserimento entro il 17 maggio del 2014, ossia nei termini previsti dal D.M. 235/2014** (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado).

Il decreto di rigetto, quindi, dovrà anzitutto essere riformato in quanto è stata negata la tutela cautelare in base ad una errata prospettazione dei fatti di causa.

Il provvedimento sopra richiamato, inoltre, offre una inesatta ricostruzione del quadro normativo per i motivi qui di seguito esposti.

MOTIVI DI DIRITTO

1. IN MERITO ALLA ILLEGITTIMA CANCELLAZIONE DELLA RICORRENTE.

- a) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA LEGGE N.241 DEL 1990.**
- b) VIOLAZIONE DELL' ART. 1, COMMA 6, DEL D.D.G. DEL 21 APRILE 2004 E DELL' ART. 11, COMMA 4, D.M. N. 49/2009.**
- c) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.**
- d) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.**

La prof.ssa De Pascale, fino all'anno scolastico 2008/2009, era inserita nelle graduatorie ad esaurimento.

Nel mese di aprile del 2009, in occasione del rinnovo delle graduatorie valide per il biennio 2009-2011, la ricorrente non ha presentato domanda di aggiornamento.

Ora, è certamente vero che l'art. 1-bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143 prevede che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. Tale disposizione, tuttavia, deve essere letta **in combinato disposto con i principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990**. Il depennamento dalla graduatoria, infatti, sebbene previsto dalla legge, è comunque frutto di un procedimento amministrativo e, come tale, doveva effettuarsi con le adeguate garanzie di pubblicità. Ciò significa, in altri termini, che **l'ufficio scolastico oggi resistente doveva applicare l'art. 7 e 8, comma 1, della legge 241/1990. Ai sensi dell'art. 7 della citata legge, infatti, l'avvio del procedimento amministrativo deve essere comunicato**, con le modalità previste dall'articolo 8, **ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti**. Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90, inoltre, l'amministrazione deve provvedere a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante **comunicazione personale**.



La prof.ssa De Pascale, invece, è stata cancellata dalla graduatoria senza ricevere alcuna comunicazione né preventiva né successiva.

A conferma della illegittimità dell'operato dell'ufficio scolastico di Ravenna, inoltre, occorre ricordare che le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il **D.D.G. del 21 aprile 2004**, avevano correttamente previsto (art. 1, p. 6) che, in caso di mancata produzione della domanda di aggiornamento, il Centro Servizi Amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un **breve termine perentorio per la regolarizzazione** della propria posizione; del resto, **lo stesso D.M. n. 49/2009** contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un **breve termine perentorio per la regolarizzazione**".

Si tratta di norme intese a **salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie**.

La ricorrente, invece, non solo **non è stata avvertita dell'avvio del procedimento di cancellazione dalle graduatorie**, ma **non ha neppure potuto regolarizzare la propria posizione**.

*

Il **Consiglio di Stato**, con la **sentenza n. 3658/2014**, ha stigmatizzato l'operato dell'amministrazione oggi resistente con parole molto chiare. Secondo tale pronuncia, infatti, [...] Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, **non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia**, anche incolpevole, tenuta dagli interessati.

Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto **personale precario**, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché **è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole**.

(...) l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, **apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale** [...].



2. IN MERITO ALLA MANCATA PREVISIONE DELLA FACOLTÀ DI REINSERIMENTO.

- a) VIOLAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA LEGGE N. 143/2004.**
- b) FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605, DELLA LEGGE N. 296/2006.**
- c) VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E DI RAZIONALITÀ.**

Come abbiamo già detto, la cancellazione della ricorrente, senza alcuna garanzia partecipativa, era già illegittima.

L'abuso commesso dall'amministrazione resistente, tuttavia, è divenuto ancora più evidente nel momento stesso in cui **è stata preclusa alla prof.ssa de Pascale anche la facoltà di reinserimento** nelle graduatorie vigenti nel triennio 2014-2017.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 2014, infatti, pur richiamando nelle premesse e quale norma di chiusura (per quanto non previsto) le disposizioni di cui alla legge n. 143 del 4 giugno 2004, non ha previsto la facoltà di reinserimento dei docenti cancellati dalle graduatorie per omessa presentazione della domanda in occasione dei precedenti aggiornamenti; e ciò sebbene **l'art. 1 bis della predetta legge disponga espressamente che è consentito tale reinserimento con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.**

Secondo il decreto impugnato il divieto di reinserimento in graduatoria deriverebbe (implicitamente) dalla conformazione ad esaurimento delle graduatorie permanenti ai sensi dell'art. dall'art. 1, comma 605, della l. 296/ 2006 e dalla conseguente preclusione di "nuovi" inserimenti.

L'errore commesso dal decidente sul punto, tuttavia, è chiarissimo. L'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, infatti, prevedeva la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione. Con effetto dalla data di entrata in vigore della suddetta legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento".

L'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, dunque, **in un'ottica di assorbimento del precariato dei docenti**, prevede la trasformazione delle graduatorie permanenti in altre ad esaurimento e a tale fine **non permette l'inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte.**

Rispetto a tale finalità, dunque, risulta del tutto estranea la disciplina dei reinserimenti. Questi ultimi, infatti, per loro natura, **non incidono sull'obiettivo**



dichiarato dalla legge di stabilizzare i docenti già inseriti nelle graduatorie al momento della loro conformazione ad esaurimento.

Il giudicante, ignorando l'interpretazione letterale delle norme sopra richiamate, ha invece stabilito una incomprensibile **equivalenza semantica tra il “nuovo inserimento” e il “reinserimento”**.

Tale equivalenza, paradossalmente, è stata istituita **pur non negando che la finalità della trasformazione della graduatoria da permanente ad esaurimento consiste proprio nella salvaguardia della posizione e nella stabilizzazione del personale precario già inserito in tali graduatorie (come la ricorrente) al momento della suddetta trasformazione.**

La ricorrente, infatti, al momento della trasformazione delle graduatorie in liste ad esaurimento, **faceva già parte di quella platea di docenti precari che la legge intendeva tutelare attraverso un piano straordinario di stabilizzazione.**

È, dunque, evidente che **il reinserimento** della ricorrente nella graduatoria per cui è causa è assolutamente **compatibile con la ratio** dell'art. 1, comma 605, della l. 296/2006 in quanto esso **non determina l'allargamento della platea degli aspiranti alla stabilizzazione.**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2011, in tal senso, ha ben chiarito che la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento mira a stabilizzare i precari storici già inseriti nelle suddette liste; essa, dunque, non può essere utilizzata – se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato – al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti che si intendevano tutelare: ossia per i docenti già inclusi nelle graduatorie da utilizzare per attuare il piano di stabilizzazione previsto dalla legge 296 del 2006.

*

**QUESTA INTERPRETAZIONE, INVERO, È STATA PIENAMENTE RECEPITA SIA
DALLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CHE DALLA QUASI UNANIME
GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DEL LAVORO.**

IL CONSIGLIO DI STATO, infatti, con la citata **SENTENZA N. 3658/2014**, ha osservato che [...] **nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006**, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata. Il riferimento alla legge n.



296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, **esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio. (...)**

L'adottata esclusione, che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la "cancellazione definitiva" da quest'ultima, **omette di tenere conto, sistematicamente, della statuizione contenuta nel comma 1-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 97/2004**, secondo cui "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria [...]".

*

Ad identiche conclusioni, inoltre, è pervenuta la **giurisprudenza dei Giudici del Lavoro**

E, così, la **CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE LAVORO, CON SENTENZA N. 1042 DEL 2014**, ricostruisce il quadro normativo affermando quanto segue: "l'omissione della domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare. Pertanto, **le disposizioni regolamentari che prevedono la definitività della cancellazione dalle graduatorie devono essere ritenute illegittime poiché in contrasto con la disposizione primaria**".

DEL MEDESIMO AVVISO I TRIBUNALI DI BOLOGNA, RIMINI, FERRARA, NAPOLI, SALERNO, TORRE ANNUNZIATA, ROMA, VENEZIA, VERONA, TREVISO, TERAMO, FIRENZE, PISTOIA, FROSINONE, MATERA, GENOVA, FOGGIA, ANCONA, FERRARA, BENEVENTO, UDINE E BRESCIA.

E così il **Tribunale di Napoli**, con la **sentenza dell'otto luglio 2015**, nella causa iscritta al n. 2779/2014, osserva che [...] La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1 bis del decreto-legge n. 97/2004 costituisce in realtà **norma speciale** - per quanto riguarda questo specifico adempimento - rispetto alla **norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie.**

Né può ritenersi che la seconda parte della disposizione possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 1, comma 605 lett. C) della legge 269/2006 in quanto "**l'incompatibilità** tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'articolo 15 delle



preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da rendere **impossibile la contemporanea applicazione** cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra. Ciò non si verifica nel caso in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venir meno della "ratio legis" della legge precedente, senza dettare una nuova disciplina della materia da quest'ultima regolata (**Cass. 1 ottobre 2002, n. 14129; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2502**).

Nella specie **non esiste alcuna incompatibilità logico giuridica alla contemporanea applicazione delle citate disposizioni posto che l'articolo 1 comma 1 bis non amplia il novero delle persone iscritte in graduatoria.**

D'altronde **è lo stesso legislatore ha consentito l'inserimento ex novo in graduatoria in via di eccezione per ulteriori categorie di persone (...)**². Il principio del carattere ad esaurimento delle graduatorie ha dunque concretamente visto diverse **deroghe** e tra queste deve collocarsi anche **la previsione – anch'essa legislativamente stabilita – della possibilità di reinserimento** degli iscritti cancellati per la mancata tempestiva presentazione della domanda di aggiornamento del proprio punteggio. [...].”

Dello stesso parere il **Tribunale di Bologna, Dott.ssa Cosentino**, secondo cui " **L'art. 9 del D.L. n. 70 del 30.5.2011 esclude “a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012” la possibilità di “nuovi inserimenti” nelle graduatorie ad esaurimento, ma non di “reinserimenti”** o l'aggiornamento delle graduatorie stesse ed il reinserimento di docenti già in graduatoria eliminati per mancata domanda.

Nella fattispecie **non si ravvisa una incompatibilità logica o applicativa** tra le nuove disposizioni e quelle precedenti, incompatibilità che consentirebbe di ipotizzare una abrogazione implicita ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, come preteso dalla resistente.

Le graduatorie sono divenute ad esaurimento, ma **non sono cambiate le regole per il loro aggiornamento e non è venuta meno la possibilità di reinserimenti a domanda.**" (Tribunale di Bologna, Sentenza n. 667 del 31.7.2015).

² In particolare, dopo la configurazione ad esaurimento delle graduatorie, si sono inseriti:

- i docenti che avevano frequentato il **IX ciclo SSIS** o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati **nell'anno accademico 2007/2008 (cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento)** ;
- i docenti **iscritti nell'anno accademico 2007/2008 (cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento)** al corso di **laurea in scienze della formazione primaria** e ai corsi quadriennali di didattica della musica;
- i docenti che **hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009- 2010 e 2010-2011(cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento).**



Ancora il **Tribunale di Bologna, Dott. Sorgi**, ha rigettato la tesi avanzata dall'Amministrazione convenuta, secondo la quale la previsione di cui all'articolo 1, comma 1 bis della L. 143 del 2004 sarebbe incompatibile con la ratio della nuova disciplina con queste motivazioni: [...] Tale interpretazione appare non convincente, in quanto contraria a fondamentali principi sistematici, ed in particolare a quelli che disciplinano il fenomeno della successione delle leggi nel tempo e regolamentano l'istituto dell'abrogazione implicita tra norme succedutesi nel tempo (vedi anche sul punto Tribunale di Milano, sez. lav. estensore Lombardi, 18/2/2015).

Ritiene, difatti questo giudicante, che la seconda parte della disposizione di cui alla citata L. n. 143 del 2004 non possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 1 co. 605 lett. c) L. 27 dicembre 2006 n. 296 che ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente non di ruolo in graduatorie a esaurimento." (Tribunale di Bologna, Sentenza n. 643 del 3.7.2015).

Del medesimo avviso il Tribunale di Venezia che, con **provvedimento del 22.08.2014**, riconosce come “[...] Tale riconfigurazione delle graduatorie provinciali, appunto da permanenti a esaurimento, non implica tuttavia ex se – in assenza di un’esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento – l’immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime [...]” In altre parole, secondo il suddetto Tribunale, **il divieto sussiste soltanto per i “nuovi inserimenti”**. Al contrario la possibilità di reinserimento è espressamente prevista, secondo il Tribunale, dall’art 1, comma 1-bis, della legge 143/2004, e ciò coerentemente con la ratio della normativa vigente tesa a tutelare le posizioni dei soggetti inclusi in base all’originaria regolamentazione.

In tal senso si è espresso anche il **Tribunale di Genova** che, con la **sentenza n. 8/2013**, accogliendo la domanda del ricorrente al reinserimento in graduatoria, ha sostenuto che **la seconda parte dell’art. 1, comma 1-bis, D.L. n. 97/2004 non può ritenersi implicitamente abrogata dall’art. 1, comma 605 lett. c), legge 27 dicembre 2006, n. 296** che ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente non di ruolo in graduatorie a esaurimento. “

A identiche conclusioni perviene il **Tribunale di Pistoia** che, con la **sentenza n. 17/2014**, ha osservato come “[...] l’introduzione delle graduatorie ad esaurimento non è di ostacolo alla riammissione in graduatoria dell’insegnante che aveva omesso di presentare la domanda di permanenza. Infatti il tenore della legge 2006 induce a ritenere **bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria, anche perché l’art. 1 comma 1-bis della legge n. 143 del 2004 è ancora in vigore nella sua interezza**, non essendoci stata una abrogazione espressa da parte della normativa in materia di graduatorie ad esaurimento



(L. 296/2006) o comunque non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento [...]"

Anche la sentenza del **Tribunale di Firenze del 17 maggio 2013** (Giudice estensore Dr.ssa Roberta Santoni Rugiu) ha considerato identica domanda di reinserimento in graduatoria fondata con riferimento all'art. 1, comma 1-bis, L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è **pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, lettera c), L. 296/06 – per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (D.M. 42/09 e D.M. 44/11).**

Dello stesso tenore, **infine**, la recentissima **ordinanza 6 Agosto 2015 del Tribunale di Roma** ove si legge che **non vi è ragione di ritenere abrogata la disposizione di cui all'art.1 comma 1 bis della legge 143/2004. [...] La norma prevede quindi un meccanismo che tende all'esaurimento ma che nel contempo tutela la posizione di chi era già iscritto e successivamente intenda essere reinserito** di triennio in triennio, rimandando alla fonte regolamentare l'indicazione del termine per l'aggiornamento della graduatoria. (...). Al contrario a partire dal D.M. 42 dell'8 Aprile 2009 i diversi decreti ministeriali che si sono succeduti nel tempo sono andati oltre l'attuazione della norma primaria (...) Ciò peraltro senza introdurre alcuna forma di comunicazione agli interessati già inclusi nelle graduatorie circa l'onere di presentare domanda di aggiornamento al fine di evitare la conseguenza sanzionatoria della cancellazione definitiva [...].

SUL PERICULUM IN MORA.

Il decreto impugnato va dunque riformato nella parte in cui ha negato l'esistenza del fumus. Nel caso di specie sussiste anche il periculum in quanto "il mancato inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento le espone a **gravi danni professionali, soprattutto in relazione alle nuove immissioni in ruolo** che verranno effettuate nell'imminenza per effetto della recente approvazione da parte del Parlamento della riforma della scuola e relativo piano straordinario di stabilizzazione del personale precario, il cui avviso per la presentazione delle domande in via telematica ... è stato pubblicato sulla G.U. del 21.07.2015" ³.

Come evidenziato dalla giurisprudenza "L'art. 1, comma 95, l. 107/2015 (entrata in vigore il 16.7.2015) ha indetto per l'anno scolastico 2015/2016 un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado. Il D.M. 767 del 17.7.2015 del MIUR, richiamando l'art. 1,

³ Così: **Tribunale di Napoli del 23 luglio 2015**, dr. Dott. Gennaro Iacone.



comma 96, l. 107/2015, ha previsto, all'art. 2, comma 1, lett. b), che possono partecipare al piano straordinario di assunzioni coloro i quali sono "iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, l. 296/2006".

In poche parole ciò significa che **solo i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione** in tutti i 101 ambiti territoriali italiani di oltre 100.000 nuovi docenti a tempo indeterminato e che, qualora il candidato non esprima la preferenza, non potrà più beneficiare del piano straordinario di assunzione⁴.

Un docente non inserito a pieno titolo nelle graduatorie per cui è causa, dunque, non potrà esprimere l'ordine di preferenza per i 101 Ambiti Territoriali e, di conseguenza, non potrà neppure provare il proprio diritto all'immissione in ruolo in tali ambiti, con conseguente definitiva perdita del bene della vita per cui è causa.

Risulta quindi palmare "il pericolo di danno grave e irreparabile ... siccome **in mancanza della cautela richiesta in ricorso il diritto dei ricorrenti rischia in concreto di sfumare per sempre**, venendo essi privati di ogni chance di accesso ai posti di cui l'inserimento nelle GAE costituisce un necessario e propedeutico adempimento"⁵.

Considerato inoltre che le Gae sono utilizzate ai sensi l'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014 anche ai fini delle assunzioni a tempo determinato "la mancata inclusione negli elenchi oggetto di causa riduce drasticamente, nelle more dello svolgimento del giudizio di merito, la possibilità di ricevere dal MIUR incarichi, sicché la perdita delle concrete "chances" di lavoro comporta un pregiudizio non riparabile con gli ordinari mezzi di ristoro patrimoniale" ⁶.

Si chiede perciò l'adozione di una misura cautelare che consenta alla ricorrente di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della presentazione della domanda di partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo o, quantomeno, che consenta l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato.

L'inserimento in graduatoria, peraltro, dovrà necessariamente essere disposto **a decorrere dalla data di presentazione della domanda di reinserimento (avvenuta a maggio 2014) o dal momento della prima pubblicazione delle graduatorie valide per gli aa.ss 2014/2017**, considerato che la L. n. 107/2015 consente la partecipazione alla

⁴ Invero un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna *chance* di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati - **potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza**. Viceversa il candidato che non ha presentato alcuna domanda e quindi esplicitato le sedi per cui concorre non potrà beneficiare del piano straordinario di assunzione neppure qualora possieda un punteggio elevato.

⁵ Così, da ultimo Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 27 luglio 2015.

⁶ Così: Tribunale Latina 22/05/2012, poi ribadita da Tribunale di Rovigo, ordinanza del 6.3.2015, Pres. D'Amico, rel. L. Contini.



procedura straordinaria di immissione in ruolo ai soli “soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge” ossia alla data del 16 luglio 2015.

Sul punto il **Tribunale di Ferrara** sottolinea: "Va precisato che è destituito di fondamento l'argomento difensivo della parte convenuta secondo cui la ricorrente, avendo proposto il ricorso cautelare oltre il termine di entrata in vigore della legge di riforma, non potrebbe essere considerata tra coloro che si trovavano tempestivamente inseriti nella graduatoria “a pieno titolo”; invero in ipotesi di definitivo esito favorevole del giudizio, il suo diritto ad essere inserita nelle graduatoria ad esaurimento sarebbe accertato con effetto risalente a quella data, dal momento che la domanda amministrativa di reinserimento, presentata nel precedente mese di maggio 2014, deve ritenersi validamente presentata per le ragioni evidenziate al paragrafo 2 del presente provvedimento." (Tribunale di Ferrara, Ordinanza del 1.9.2015).

E non potrebbe essere altrimenti posto che **diversamente opinando verrebbe leso non solo principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello costituzionale (art. 111 della Cost) e comunitario (v. art. 47 della Carta di Nizza), ma anche l'esigenza di evitare che le parti debbano subire pregiudizio dalla durata del processo**, avendo il legislatore il dovere di garantire e le parti processuali il diritto di esigere che la durata del processo non sia di per se lesiva del diritto di agire in giudizio.

Per tutto quanto sopra esposto, i sottoscritti procuratori, nella veste di cui sopra

CHIEDONO CHE

l'On.Le Collegio, fissata l'udienza di comparizione delle parti, voglia **revocare il provvedimento impugnato e accogliere la domanda cautelare formulata nella causa R.G. n. 827/2015**, con conseguente riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Ravenna valida per il triennio 2014-2017, per la classe di concorso Storia dell'arte (A061).

Si chiede l'acquisizione del fascicolo di cui al ricorso n. 827/2015.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso,



PREMESSO CHE

- Il ricorso di merito pendente avanti al Tribunale ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Ravenna per la classe di concorso Storia dell'arte (A061).
- Il Giudice di prima facie ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio tramite la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito Web del Miur;
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Storia dell'arte (A061), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- La notifica del reclamo nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la



pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del MIUR all’indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RECLAMO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Storia dell’arte (A061), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:
 - a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data della udienza.
 - b) nome dei ricorrenti e indicazione dell’amministrazione intimata;
 - c) sunto dei motivi del ricorso;
 - d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Storia dell’arte (A061), vigenti per gli



anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti (per la suddetta classe concorsuale) nell'ambito territoriale di Ravenna”;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

*

SI PRODUCE:

- 1.** copia conforme del decreto impugnato n. cron. 3013/2015 e attestazione di comunicazione;
- 2.** ricorso depositato davanti al Tribunale;
- 3.** documentazione depositata in primo grado,
- 4.** giurisprudenza citata;

* * *

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 34.107,32, come da dichiarazione che si è già depositata in atti.

Bologna - Ravenna, li 29.9.2015

Avv. Fabio Ganci

Avv. Walter Miceli

Avv. Francesca Lideo

Avv. Tiziana Sponga

